



Sentenza n. 143 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 3 luglio 2024, deposito del 23 luglio 2024
comunicato stampa del 23 luglio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 11 del 2024

parole chiave:

STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO –
IDENTITÀ DI GENERE

disposizioni impugnate:

- art. 1 della [legge 14 aprile 1982, n. 164](#);
- art. 31, comma 4, del [decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento; inammissibilità

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in tema di **rettificazione anagrafica del sesso** e di **identità di genere**, nell'ambito di due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano con una medesima ordinanza.

La prima questione riguarda l'art. 1 della legge n. 164 del 1982, in base al quale «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». In particolare, il giudice rimettente ha chiesto alla Corte di valutare se la normativa attuale, **che consente la rettificazione esclusivamente nei termini binari di maschile o femminile, violi la Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità di riconoscere un genere "non binario"**. Secondo il Tribunale rimettente, l'attuale assetto legislativo, fondato sulla bipartizione dei generi, escluderebbe ingiustamente le persone che non si riconoscono né nel genere maschile né in quello femminile, con effetti negativi sulla salute psicofisica, sul benessere individuale e sul rispetto della vita privata e familiare.

La seconda questione concerne, invece, l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, che disciplina nello specifico **la procedura da seguire per la rettificazione di attribuzione di sesso**, stabilendo che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo

autorizza con sentenza passata in giudicato». Secondo il giudice *a quo*, **imporre un vaglio giudiziale per autorizzare un intervento medico** – nelle specie, quello di natura chirurgica di adeguamento dei caratteri sessuali – **rappresenterebbe una limitazione ingiustificata all'autodeterminazione della persona**, generando una discriminazione rispetto a quanto avviene per altri interventi chirurgici di natura irreversibile che non richiedono un'autorizzazione del tribunale.

Preliminarmente, la Corte costituzionale ha chiarito come la legge n. 164 del 1982 sia stata adottata per affrontare il tema della transessualità, da intendersi come **«il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità»**. Proprio per consentire un riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile in forza di una sentenza passata in giudicato che attribuisca alla persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito della modificazione dei suoi caratteri sessuali.

A quest'ultimo riguardo, però, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, ha chiarito che **tali modificazioni non richiedono necessariamente un trattamento chirurgico**, essendo rimesso al singolo la scelta sulle modalità attraverso le quali realizzare – sempre sotto assistenza medica e di altri specialisti – il proprio percorso di transizione.

Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte costituzionale ha evidenziato come la questione sollevata con riferimento all'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un "altro sesso", diverso dal maschile e dal femminile, rappresenti un tema relativamente nuovo per il diritto, legato all'evoluzione della società e alla crescente consapevolezza delle identità di genere non binarie.

Sul punto, la Corte riconosce una frizione con il principio personalistico di cui all'art. 2 Cost. qualora si determini quella situazione di disagio che l'individuo vive nel caso in cui abbia la percezione di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile. Tuttavia, la Corte ha anche precisato che un'innovazione di tale portata, come l'introduzione di un terzo genere o di una categoria "altro" negli atti di stato civile, **richiede necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria**. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la questione riferita all'art. 1 della legge n. 164 del 1982 è stata dichiarata **inammissibile**.

Passando alla seconda questione, la Corte ha evidenziato come la previsione normativa dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, «pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, [...] non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici».

Tuttavia, la sopra citata **evoluzione giurisprudenziale ha reso ormai irrazionale la disposizione censurata**. Difatti, la giurisprudenza – *in primis* quella della stessa Corte costituzionale – ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento

chirurgico di adeguamento, essendo ormai sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere. Nel mutato quadro giurisprudenziale, questo percorso può compiersi «già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, [sicché] **la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza**: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».

Dal momento che l'intervento chirurgico non è più funzionale alla pronuncia di una sentenza di rettificazione, continuare a prevedere un'autorizzazione giudiziale al trattamento – qualora, dopo la sentenza di rettificazione, l'individuo intenda sottoporsi comunque a un successivo intervento per adeguare i residui caratteri del sesso anagrafico, in funzione di un maggior benessere psicofisico – non corrisponde più alla *ratio legis*.

Sulla base di tali argomenti, la Corte ha accolto la seconda questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico **anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso**.

Andrea Giubilei